

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

(46^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina » (1749) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 535, 537, 538, 539
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	536, 537, 538
CORNAGGIA MEDICI	536, 539
DE LUCA	537, 538
PALERMO	537, 538
VALLAURI, <i>relatore</i>	535, 537, 538

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bertola, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Jannuzzi, Marazzita, Palermo, Piasenti, Scarpini, Tolloy, Vallauri e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina » (1749)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha informato di non aver nulla da osservare, per la parte di sua competenza, sul disegno di legge in esame.

VALLAURI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha lo scopo di aggiornare la spesa per la cosiddetta indennità speciale di bordo, dato che i mezzi odierni sono molto diversi da quelli esistenti al tempo della legge istitutiva, che risale al 1935. In questa si faceva, infatti, menzione, per la concessione dell'indennità, di attività svolta dai direttori del tiro e dagli ufficiali elettrotecnici e delle

comunicazioni su navi da battaglia e su incrociatori, mentre oggi anche unità molto più piccole richiedono l'opera di questi ufficiali.

Nel nuovo provvedimento, oggi al nostro esame, non si è, poi, voluto — contrariamente a quanto avveniva nelle disposizioni precedenti — specificare in modo tassativo le funzioni che possono dare luogo al premio, lasciando al Ministero della difesa di farsi parte diligente per stabilire di volta in volta gli incarichi passibili di comportare il premio in argomento.

Secondo il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, il premio era di 2.000 lire, e attribuibile una volta tanto agli ufficiali interessati, che avessero svolto lodevolmente le loro funzioni per un periodo almeno di quattro anni. La legge 11 dicembre 1952, n. 3096, portò il premio da 2.000 a 60.000 lire. Ora, con il disegno di legge in esame si propone non solo, come ho detto, di estendere il premio anche agli ufficiali direttori del tiro, elettrotecnici o delle comunicazioni che svolgono la loro attività su naviglio sottile, ma anche di elevare il premio da 60.000 a 100.000 lire.

Le notizie, però, date in proposito dalla relazione allegata al disegno di legge non sono, a mio avviso, complete.

Mi permetto inoltre di prospettare al Governo un'osservazione in merito all'abrogazione — di cui all'articolo 3 — del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e della legge 11 dicembre 1952, n. 3096.

Niente da dire, naturalmente, sull'abrogazione in sé; tuttavia, nell'articolo 4 si parla di un maggior onere annuo presunto di lire 200.000, cioè di una maggiore spesa di 200 mila lire rispetto a quella di 300.000 lire l'anno prevista dall'articolo 2 della legge del 1952. Ma se la legge del 1952 viene abrogata può sembrare che l'onere risulti soltanto di 200.000 lire, mentre invece in realtà esso diventa di mezzo milione.

Infatti, se i cinque premi da 60.000 lire comportavano in precedenza una spesa annua di 300.000 lire, questa spesa si eleva a 500.000 lire aumentando i premi a 100.000 lire; si spiega, così, il maggior onere annuo di 200.000 lire dell'articolo 4, ma non si

spiega invece la abrogazione della legge del 1952 che prevedeva una spesa di 300.000 lire.

Perciò, o non si deve abrogare la legge del 1952, oppure bisogna dire che con il provvedimento in esame la spesa complessiva annua è portata a 500.000 lire.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Occorre fare una distinzione fra la legge richiamata dall'onorevole relatore, e che viene, con il presente provvedimento, abrogata, e la legge di bilancio approvata a parte per lo stanziamento sino alla fine dell'esercizio 1961-62, legge che rimane valida a tutti gli effetti, perchè la legge di bilancio è una legge diversa.

Nonostante l'abrogazione della legge del 1952 lo stanziamento di lire 300.000 rimane, dunque, valido; e a tale stanziamento si aggiunge oggi il nuovo stanziamento di 200 mila lire.

Nel prossimo bilancio invece, essendo la legge del 1952 abrogata, verrà iscritta una nuova voce per la spesa complessiva.

C O R N A G G I A M E D I C I . Riconosco che debbo sempre andare a scuola dallo onorevole Sottosegretario; tuttavia, credo che una legge di bilancio non possa mai stabilire una nuova spesa: nel nostro caso, invece, la spesa indicata in bilancio era giustificata da una legge che sarebbe invece abrogata.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il nuovo bilancio non è ancora formulato.

C O R N A G G I A M E D I C I . Comunque la nuova spesa deve essere determinata con una legge sostanziale.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E infatti nell'attuale bilancio si aggiunge l'ulteriore spesa, determinata con la presente legge, di 200.000 lire sino alla fine del mese di giugno 1962; mentre per il bilancio successivo si provvederà al nuovo complessivo stanziamento.

PRESIDENTE. In sostanza, poichè la legge di bilancio è stata già approvata, occorre soltanto provvedere al maggior onere. Nel prossimo bilancio si iscriverà lo stanziamento completo.

PALERMO. Ciò significa che nel prossimo bilancio invece di 300.000 lire saranno stanziati 500.000 lire.

VALLAURI, relatore. Dopo questi chiarimenti io credo che il disegno di legge possa essere approvato. Anche la riduzione da quattro a tre anni del periodo di lodevole servizio, ai fini del conseguimento del premio, credo sia giustificata, perchè in effetti oggi tutto si svolge in modo molto più rapido in confronto a quanto avveniva anni fa.

In sostanza non si tratta di grossi premi, ma soltanto di un modesto riconoscimento diretto, da un lato, a premiare la buona volontà e la preparazione di certi ufficiali, e, dall'altro, a richiamare e ad indirizzare altri ufficiali verso determinate specializzazioni.

Nel complesso sono, perciò, d'accordo e invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

DE LUCA. A dire la verità non sono troppo convinto di quanto è stato qui detto. Se la vecchia legge viene abrogata, resterebbero disponibili non 500.000 lire, ma soltanto le 200.000 del nuovo provvedimento.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. La copertura è un fatto a parte; quello che interessa è l'articolo 1 del disegno di legge il quale stabilisce che il premio non è più di lire 60.000, ma di lire 100.000, pur rimanendo fermo il numero di cinque premi annuali. Oggi si tratta appunto di stabilire che il premio è di 100.000 lire; però siccome nello stanziamento previsto in bilancio abbiamo a nostra disposizione soltanto 300.000 lire, ne aggiungiamo altre 200 mila. Dal 1° luglio 1962, con l'inizio del nuovo esercizio, poichè i premi devono essere cinque di 100 mila lire ciascuno, lo stanziamento sarà di 500.000 lire.

Ma desidero aggiungere che il Governo ha proposto l'abrogazione delle norme prece-

endenti non soltanto perchè si trattava di apportare un miglioramento economico, ma soprattutto per l'opportunità di adottare diversi criteri di applicazione e di distribuzione del premio.

Infatti, come ha già ricordato l'onorevole relatore, il periodo minimo di servizio lodevole per poter avere il premio è stato ridotto da quattro a tre anni, e inoltre non si parla più soltanto di servizio prestato su navi da battaglia o incrociatori — cioè su grosse navi — ma anche su cacciatorpediniere. Criteri, come si vede innovativi, per cui non era possibile richiamarsi alle vecchie leggi. Invariati sono rimasti soltanto il numero dei premi e l'organo competente a emettere il parere per la concessione, cioè a dire la Commissione di avanzamento.

Comunque, è evidente che, aumentando lo importo del premio, bisognava anche aumentare il precedente stanziamento, e perciò si sono aggiunte con il presente provvedimento altre 200.000 lire.

DE LUCA. Ma che succederà dal 1° luglio 1962?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Saranno vevoli sempre i nuovi criteri di distribuzione e di applicazione della nuova legge e, per quanto riguarda lo stanziamento, siccome è stabilito che i premi sono cinque, nel nuovo bilancio, che ancora non conosciamo, sarà indicata in quel determinato capitolo e sotto quella particolare voce la somma di lire 500.000, invece di 300.000.

VALLAURI, relatore. Comprendo perfettamente le perplessità del senatore De Luca, perchè le ho avute anch'io. Secondo me, abrogando le vecchie norme, si sarebbe dovuto ripetere nell'articolo 4 del disegno di legge in esame quanto la legge del 1952 diceva a proposito dell'onere, indicare cioè la spesa complessiva — di lire 500.000 — aggiungendo che per l'esercizio 1961-62 al maggior onere di lire 200.000 sarebbe stato fatto fronte, eccetera.

In questa maniera avremmo avuto un provvedimento a mio avviso più completo,

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (6 dicembre 1961)

che avrebbe precisato l'intero onere e la differenza di stanziamento necessaria per la applicazione delle nuove norme nel corso del presente esercizio.

In sede di nuovo bilancio la spesa prevista sarebbe stata naturalmente di 500.000 lire.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Così appunto stanno le cose!

V A L L A U R I , *relatore*. Ma il testo parla di un aumento di onere rispetto a quello conseguente da una legge, che viene, invece, abrogata!

D E L U C A . Nel disegno di legge, comunque, non è prevista la concessione di cinque premi.

V A L L A U R I , *relatore*. Quanto ha rilevato il senatore De Luca è, a mio avviso, esatto; anche io, infatti, ritenevo in un primo tempo che i premi da concedere fossero soltanto due.

Riterrei, pertanto, opportuno introdurre nel testo del provvedimento ulteriori chiarimenti relativamente al numero dei premi.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Effettivamente, questa osservazione è giusta.

Si potrebbero, eventualmente, aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « un premio di lire 100.000 », le altre « di cui non possono beneficiare più di cinque ufficiali ».

P R E S I D E N T E . Secondo il mio parere, non è stato determinato il numero dei premi al fine di evitare la necessità di stabilire un ulteriore stanziamento, nel caso che in futuro tali premi dovessero essere aumentati.

P A L E R M O . Se io ben ricordo, nella legge del bilancio si inseriscono le varie spese che dovranno essere sostenute in base a determinati provvedimenti già approvati, senza bisogno di precisare il provvedimento al quale esse si riferiscono.

Un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese, infatti, per poter essere approvato deve contenere anche l'indicazione della copertura finanziaria; una volta ottenuta questa, è possibile inserire senz'altro tale ulteriore spesa nel nuovo bilancio.

Appare evidente, pertanto, che la spesa di lire 300.000 è già acquisita per il bilancio 1961-62; in base al provvedimento che stiamo esaminando si viene ad aumentare tale onere di lire 200.000, ma questo non significa, io credo, che le 300.000 lire precedenti debbano essere cancellate, in quanto, pur essendo abrogata la legge relativa, esse fanno ormai parte del bilancio dello Stato.

In definitiva, la somma di lire 300.000 è sempre a disposizione, anche se la legge relativa viene abrogata, e ad essa viene aggiunta l'altra di lire 200.000.

D E L U C A . La somma di 300.000 lire, quindi, fa parte del bilancio 1961-62.

Pertanto, dal momento che la legge relativa viene abrogata, dal 1962 in poi tale somma non sarà più a disposizione del Ministero.

P R E S I D E N T E . Secondo il mio parere, le parole contenute nell'articolo 4 « Al maggior onere annuo » stanno a significare che esiste un onere precedente.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Delle osservazioni che sono state fatte la sola veramente fondata a me pare quella relativa alla mancanza della indicazione del numero dei premi, a meno che in tale fatto non si voglia vedere, non dico, la riserva, ma la previsione che in futuro i premi possano diventare più di cinque.

Tale mio convincimento è rafforzato da quanto è detto nel primo comma dell'articolo 1, e precisamente dalle parole « ... o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro della difesa ». Forse è proprio per tale motivo che non è stato specificato il numero di cinque premi.

Devo precisare, comunque, che anche se i premi dovessero aumentare di numero la cosa non avrebbe eccessivo peso, dal momento che è necessario fare di tutto per ar-

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (6 dicembre 1961)

ginare la tendenza, che si sta manifestando da parte degli ufficiali forniti di una specializzazione tecnica, ad abbandonare la Marina.

CORNAGGIA MEDICI. Sono anche io del parere che, se la legge del 1952 viene abrogata, vengono soppresse anche le 300.000 lire stanziare in quel provvedimento. Mi permetto, pertanto, di insistere, nel desiderio di venire incontro alle esigenze delle categorie interessate, affinché sia trovata una formulazione legislativa più pertinente e più fondata per quanto si riferisce alla copertura.

PRESIDENTE. Dai rilievi esposti dagli onorevoli colleghi appare evidente la necessità di rinviare l'approvazione del disegno di legge al fine di permettere lo studio di un testo concordato idoneo ad eliminare i dubbi insorti nel corso della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari